



ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

L'anno 2017 il giorno 16 del mese di Ottobre si sono riuniti per costituire un'associazione sportiva dilettantistica i Signori:

1. Flavia Bernabei nata a Tivoli (Rm) il 09.09.1978 codice fiscale BRNFLV78P49L182O residente in Tivoli (Rm) Via Dea Bona n° 6 – Documento di riconoscimento C.I. AR 9830038 in corso di validità;
2. Mauro Biscossi nato a Tivoli (Rm) il 05.08.1975 residente in Tivoli (Rm) Via Dea Bona n° 6 codice fiscale BSCMRA75M05L182Q – Documento di riconoscimento C.I. AR 9829851 in corso di validità;
3. Nazzareno Bernabei nato a Orvinio (RI) il 13.11.1948 codice fiscale BRNNZR48S13B595H residente in Orvinio (RI) Via di Santa Maria del Piano snc – Documento di riconoscimento C.I. AM 6016398 in corso di validità;
4. Serena Biscossi nata a Tivoli (Rm) il 28.03.1979 codice fiscale BSCSRN79C68L182M residente in Tivoli Via Enrico Toti n° 6 – Documento di riconoscimento C.I. AS 7869380 in corso di validità;
5. Sandro Biscossi nato a Tivoli (Rm) il 26.03.1952 codice fiscale BSCSDR52C26L182W residente in Tivoli Via Enrico Toti n° 6 - Documento di riconoscimento C.I. AV 8835645 in corso di validità.

I presenti chiamano a presiedere la riunione la Sig.ra Flavia Bernabei che accetta la quale a sua volta chiama a fungere da Segretario il Sig. Mauro Biscossi. Il Presidente illustra le ragioni e i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione del sodalizio e legge lo Statuto che dopo ampia discussione, posto a votazione, viene approvato all'unanimità.

Lo Statuto stabilisce in particolare che l'adesione al sodalizio è libera, che il suo funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro.

I presenti deliberano che l'Associazione venga denominata " ASD TIBUR BIKE TEAM Associazione Sportiva Dilettantistica" in breve "ASD TIBUR BIKE TEAM", con sede in Tivoli (Roma) alla Via Dea Bona, 6 e nominano i seguenti Signori quali componenti il Consiglio Direttivo:

Sig.ra Flavia Bernabei PRESIDENTE che firma per accettazione

Sig. Serena Biscossi VICE PRESIDENTE che firma per accettazione

Sig. Sandro Biscossi CONSIGLIERE che firma per accettazione

Sig. Mauro Biscossi CONSIGLIERE che firma per accettazione

Sig. Nazzareno Bernabei CONSIGLIERE che firma per accettazione


Il Presidente illustra l'opportunità per l'associazione sportiva dilettantistica di affiliarsi alla FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA (FCI) in considerazione delle finalità promosse dall'Ente e delle attività dallo stesso organizzate con le associazioni affiliate ed anche, ove ritenuta interessante, ai Centri Sportivi Riconosciuti dal CONI. Il Presidente illustra i principi e le norme di funzionamento della FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA (FCI) e propone che il sodalizio stesso dia la sua adesione all'affiliazione ed all'adozione della relativa tessera. I soci dichiarano all'unanimità la loro volontà di affiliarsi a FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA (FCI) ed affidano al Presidente il compito di provvedere agli adempimenti richiesti ivi inclusa l'iscrizione del sodalizio nel Registro CONI attraverso l'affiliazione alla FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA (FCI). Non essendovi altro da deliberare il Presidente scioglie l'Assemblea.

I soci fondatori deliberano all'unanimità di costituire un fondo patrimoniale pari a € 650,00 (seicentocinquanta/00) che vengono ripartite in parti uguali.


Le spese del presente atto e quelle ad esse connesse sono a carico dell'Associazione.

Soci Fondatori

Sig. Flavia Bernabei



Sig. Nazzareno Bernabei




Sig. Mauro Biscossi



Sig. Sandro Biscossi



Sig. Serena Biscossi



Si allega lo Statuto (ALLEGATO A) facente parte integrante del presente atto.

ALLEGATO A all'atto costitutivo dell'Associazione sportiva dilettantistica ASD TIBUR BIKE TEAM Associazione Sportiva Dilettantistica adottato il 16.10.2017.

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE

Art.1 Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Tivoli (Rm), Via Dea Bona n.6, un'associazione che assume la denominazione "ASD TIBUR BIKE TEAM Associazione Sportiva Dilettantistica", in breve "ASD TIBUR BIKE TEAM". Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o degli Enti di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

TITOLO II - SCOPO - OGGETTO

Art.2 L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro è apartitica e non ha fini politici ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

Art.3 L'associazione opera nell'ambito delle discipline ciclistiche e in quelle sportive ad esse connesse e correlate. In tali settori, l'Asd TIBUR BIKE TEAM si propone di:

- promuovere e sviluppare le attività sportive dilettantistiche;
- organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
- promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
- studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;
- gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- stipulare accordi e convenzioni con impianti sportivi, palestre e circoli sportivi per lo svolgimento di attività sportive e formative;
- organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
- promuovere organizzare e gestire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
- organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;
- promuovere la costituzione e il funzionamento di una scuola di ciclismo per tutte le categorie con svolgimento di corsi periodici collettivi e di lezioni individuali;
- organizzare lezioni e corsi di guida per principianti;
- organizzare lezioni e corsi di guida per categorie giovanili, per categorie promozionali e per categorie agonistiche;
- promuovere, organizzare e partecipare ad attività di cicloescursionismo con guide cicloturistiche specializzate;
- promuovere organizzare e gestire corsi di formazione e perfezionamento nell'ambito dei circuiti della Federazione Ciclistica Italiana;
- partecipare e promuovere eventi relativi all'attività ciclistica, connessi anche al mondo della scuola;
- promuovere e realizzare collaborazioni anche attraverso la stipula di accordi di gemellaggio con scuole di ciclismo, associazioni ed ogni altro ente o soggetto operante a livello nazionale che condivida gli obiettivi e lo spirito dell'associazione;
- partecipare e promuovere eventi per ogni tipo di categoria a partire da quella promozionale;
- gare ed attività connesse indette dagli organismi riconosciuti operanti su tutto il territorio nazionale;
- per lo svolgimento delle attività sopra elencate l'associazione si potrà avvalere di collaborazioni anche esterne che siano o meno tesserati con l'associazione affiliata alla FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA (FCI).

TITOLO III – SOCI

Art.4 Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Art.5 Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta firmata dal proprio rappresentante legale. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art.6 La vita associativa si caratterizza per una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantirne l'effettività del rapporto medesimo. La qualifica di socio da' in particolare diritto: - a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, nel rispetto dei regolamenti interni del sodalizio; - a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti; - a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

Art.7 I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente con delibera del Consiglio Direttivo, salvo che non si effettuino modifiche rispetto a quanto precedentemente deliberato, e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art.8 I soci potranno essere anche tesserati mentre tutti coloro che intendono praticare l'attività sportiva promossa dall'associazione e dall'ente a cui è affiliata la medesima saranno tesserati ma non ricopriranno la qualifica di socio e pertanto non parteciperanno alla vita associativa. Il tesserato per partecipare alle attività sportive praticate e promosse dall'associazione dovrà presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo dell'Associazione stessa. Il tesserato potrà ricoprire anche la qualifica di socio previa istanza al Consiglio Direttivo che delibererà nel merito. Il tesseramento è oggetto di apposito regolamento che viene elaborato ed approvato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO IV - RECESSO – ESCLUSIONE

Art.8 La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

Art.9 Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio: a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione; b) che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale; c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione; d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Art.10 Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'Articolo 9, e devono essere motivate. Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo, dalla ricezione della comunicazione, per chiedere la convocazione dell'Assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO V - RISORSE ECONOMICHE - FONDO COMUNE

Art.11 L'associazione trae le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da: a) quote e contributi degli associati; b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive; c) eredità, donazioni e legati; d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi

istituzionali; h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; j) altre entrate, anche di natura commerciale, compatibili con le finalità sociali dell'associazione. Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.



ESERCIZIO SOCIALE

Art.12 L'esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art.13 Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea degli associati; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente.

ASSEMBLEE

Art.14 Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

Art. 15 L'assemblea ordinaria: a) approva il rendiconto economico e finanziario; b) procede alla elezione del Presidente dell'associazione, dei membri del Consiglio Direttivo ed, eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti; c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo, secondo il principio di sovranità assembleare; d) approva gli eventuali regolamenti. Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto) o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Art.16 Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto gli associati maggiorenni, purché in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o

rappresentati. Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 17 L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori. Le delibere in prima convocazione sono valide, per le modifiche statutarie alla presenza dei tre quarti (3/4) dei soci e con il voto della maggioranza dei presenti, per la delibera di scioglimento dell'associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati. Le assemblee straordinarie sono valide, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati e le delibere sono assunte, in entrambi i casi, con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei soci presenti.

Art.18 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.19 Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di sette membri scelti fra gli associati maggiorenni in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall'ordinamento sportivo nell'assunzione dell'incarico. I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge nel suo seno il vice Presidente e il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire, anche attraverso la posta elettronica, o consegnare non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio: 1. curare, congiuntamente o disgiuntamente, l'esecuzione delle deliberazioni assembleari; 2. redigere il rendiconto economico e finanziario; 3. predisporre i regolamenti interni; 4. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale; 5. deliberare, congiuntamente o disgiuntamente, circa l'ammissione degli associati; 6. deliberare circa l'esclusione degli associati; 7. nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione; 8. tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione; 9. affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

Art.20 Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

PRESIDENTE

Art. 21 Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza, o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro venti giorni l'Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

Art.22 Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione. i soci avranno in ogni caso diritto di chiedere esibizione o copia di detti documenti qualora conservati in luogo diverso dalla sede legale.

TITOLO VII - SCIOGLIMENTO

Art. 23 In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, acquisito il parere richiesto dall'art.148, comma 8 lett. b) del testo Unico delle imposte sui redditi.

NORMA FINALE

Art.24 Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile, le disposizioni di legge vigenti e le disposizioni dell'ordinamento sportivo.



Direzione Provinciale di Tivoli
 Ufficio Territoriale di Tivoli
 N. 2515
 Serie 3
 Data 25 OTT 2017
20000
 Direzione Provinciale di Tivoli